

Le due convenzioni a confronto

CLAUSOLA	S.I.A.A.R.T.I.	A.A.R.O.I.		
MASSIMALI E PREMI	MEDICO DIPENDENTE		PRIMO RISCHIO	
	<i>massimale (euro)</i>	<i>premio (euro)</i>	<i>massimale (euro)</i>	<i>premi (euro)</i>
	500.000	1.460	750.000	<i>Intramoenia</i> 998
	1.000.000	1.660		<i>Extramoenia</i> 1.496
	1.500.000	1.860		<i>Libero professionista</i> 2.000
	LIBERO PROFESSIONISTA		SECONDO RISCHIO	
	<i>massimale (euro)</i>	<i>premio (euro)</i>	<i>massimale (euro)</i>	<i>premio (euro)</i>
	500.000	1.660	1.000.000	144
	1.000.000	1.860		
	1.500.000	2.060		
DIRIGENTE RESPONSABILE (ex Primario)	Aumento del 100%		Intramoenia 1.250 Extramoenia 1.460	
OPERATIVITÀ	<p><i>Art. 2:</i> L'assicurazione è prestata a secondo rischio rispetto ad altre coperture per il medesimo rischio ed il massimale di tali coperture viene considerato come franchigia fissa anche nel caso di nullità, invalidità o inefficacia totale o parziale delle altre assicurazioni.</p> <p><i>Art. 16 i) 2):</i> in mancanza di copertura assicurativa dell'ente l'assicurazione è operante a primo rischio per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo ente.</p>		<p>L'assicurazione è prestata a secondo rischio rispetto ad altre coperture per il medesimo rischio, ma agisce a primo rischio nel caso di non operatività delle altre assicurazioni (anche quella dell'ente) o in caso di rivalsa (colpa grave) da parte dell'ente.</p>	
RETROATTIVITÀ	<p><i>Retroattività: 3 anni.</i> La definizione di conoscenza dell'evento dannoso è dubbia poiché l'art.17 stabilisce che la garanzia è prestata purché "l'Assicurato...alla data di stipula...non abbia avuto percezione...dell'esistenza dei presupposti di responsabilità". Sarebbe stato opportuno approfondire il concetto di "percezione" per evitare che l'Assicuratore consideri come prima conoscenza del sinistro l'evento stesso, se di grande rilevanza.</p>		<p><i>Retroattività: 2 anni.</i> La conoscenza dell'evento, ossia il sinistro, corrisponde alla richiesta di risarcimento presentata per la prima volta all'Assicurato.</p>	
DISDETTABILITÀ	Disdettabilità dell'Assicurato a seguito di ogni sinistro.		Disdettabilità dell'Assicurato solo previo assenso dell'AARO.I.	
POSTUMA	<p>Al termine del contratto assicurativo, esclusi i casi di cessazione dell'attività e morte dell'Assicurato, non esiste copertura postuma. Nei casi di cessazione dell'attività o morte, l'Assicurato od i suoi eredi possono effettuare richiesta di attivazione di una copertura postuma per i cinque anni successivi al termine del contratto, dietro il versamento di un importo pari all'ultimo premio in corso.</p>		<p>Al termine del contratto assicurativo, esclusi i casi di cessazione dell'attività e morte dell'Assicurato, esiste una copertura postuma di 12 mesi.</p> <p>Nei casi di cessazione dell'attività o morte, l'Assicurato od i suoi eredi sono automaticamente e gratuitamente garantiti per i 24 mesi successivi al termine del contratto ed hanno la facoltà di estendere la garanzia per ulteriori 12 mesi rispetto ai 24 previsti, dietro il versamento di un importo pari al 50% dell'ultimo premio in corso.</p>	
TERRITORIO	L'Assicurazione vale per le attività professionali svolte in Italia ed in Europa.		L'Assicurazione vale per le attività professionali svolte in tutto il mondo, esclusi i territori di Canada U.S.A. e Messico.	
CONDUZIONE STUDIO	<p>La garanzia prestata per la conduzione dello studio prevede un sottolimito del massimale.</p> <p>Nella garanzia prestata per la conduzione dello studio sono esclusi i danni cagionati da fuoriuscita di acqua per guasto o per rottura di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, tecnici, a carico dell'Assicurato.</p>		<p>Nella garanzia prestata per la conduzione dello studio sono esclusi i danni cagionati da fuoriuscita di acqua per rotture non accidentali.</p>	
TUTELA GIUDIZIARIA	<p>La Polizza non presenta alcun massimale e, perciò, dovrebbe garantire interamente le spese legali a carico dell'Assicurato. Tuttavia il dubbio sulla correttezza del testo contrattuale sorge con la lettura dell'art.5, il quale stabilisce che "I costi inerenti ai legali e ai tecnici nominati dalla Società restano a carico della medesima anche oltre il massimale previsto in polizza." A fronte di tale norma contrattuale sarebbe lecito aspettarsi un massimale previsto per la libera nomina del legale da parte dell'Assicurato, ma, come già affermato, non appare alcun importo limite. Esiste invece (nel caso di libera nomina) una franchigia di 270 Euro per sinistro.</p>		<p>Viene concessa la libera nomina del legale e del perito. Le spese legali sono garantite fino al massimale di 26.000 Euro, senza scoperti o franchigie.</p>	